

A cura di Ketti Fisichella

Il Diritto dei lavoratori di riunirsi in Assemblea Sindacale

Categoria: **Previdenza e lavoro**
Sottocategoria: **Varie**

L'assemblea sindacale è un diritto di tutti i lavoratori ed è disciplinato dall'art. 20 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori): *"i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva"*.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Convocazione Assemblea Sindacale	2
Richiesta Assemblea Sindacale	4
Riscontro del datore alla richiesta di assemblea sindacale	5
Partecipazione alle Assemblee ed ore annue retribuite	5
Riferimenti normativi	6
Allegato 1	
L'Esperto risponde... ..	7

Premessa

Il diritto di associazione è tutelato dalla Costituzione, in quanto espressione della libertà personale e del diritto fondamentale che i singoli hanno di esprimere la propria personalità nelle formazioni sociali.



OSSERVA - La disciplina dell'assemblea sindacale, prevista dallo Statuto dei lavoratori, mira a garantire e favorire il libero esercizio di tale diritto, che può essere esercitato da tutti i lavoratori sia durante l'orario di lavoro che al di fuori dello stesso.

Nel primo caso, **l'art. 20 dispone che, nel limite di dieci ore l'anno** (salvo differenti trattamenti di miglior favore stabiliti dai CCNL), ai lavoratori spetta la **normale retribuzione** anche per il tempo trascorso in assemblea.

E' bene rappresentare, però, che l'art. 35 della L. 300/1970 limita l'esercizio del diritto di cui all'art. 20, alle sole imprese industriali e commerciali che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo e che le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Per quanto attiene, invece, le imprese di navigazione, per il personale navigante si fa espresso rinvio ai contratti collettivi applicati.

Convocazione Assemblea Sindacale

L'assemblea può essere indetta singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali nell'unità produttiva (qualora non fossero state costituite le RSU, la titolarità di indire l'assemblea rimane in capo alla/e RSA).



NOTA BENE - Della convocazione deve essere data notizia al datore di lavoro e il relativo avviso deve contenere **l'indicazione dell'ordine del giorno**. Quest'ultimo può riguardare solo materie di interesse lavorativo o sindacale.

Comma 2, art. 20, Legge 300/1970

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.



In giurisprudenza si è a lungo discusso se il diritto alla richiesta di assemblee retribuite spettasse, in via esclusiva, alla RSU come organo collegiale o se lo stesso si potesse estendere anche alle sue singole componenti (in questo senso si era espressa la Cassazione del 7 luglio 2014, n. 15437).

In merito, per ultimo, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione Unite civili del **6 giugno 2017, n. 13978** chiarendo che il potere di convocazione dell'assemblea dei lavoratori può essere esercitato anche singolarmente da ogni componente della RSU. Infatti, **l'art. 4 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 prevede quanto segue:**

4 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 prevede quanto segue:

➤ *"I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970".*

Nella sentenza summenzionata si legge che:

➤ *"il tenore letterale dell'art. 20 cit. è nel senso che l'indizione dell'assemblea può avvenire «singolarmente o congiuntamente» da parte delle r.s.a. di cui al precedente art. 19. Dunque, nell'originaria ottica statutaria la legittimazione a chiedere l'assemblea è sicuramente (anche) della singola rappresentanza".*

A sua volta l'art. 4, comma 1, del citato accordo interconfederale 20 dicembre 1993, stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella **titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti** per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della L. n. 300/1970 (la clausola si riferisce ai diritti dei singoli lavoratori dirigenti di r.s.a. e opera su un piano di tutele squisitamente personali), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che **alle r.s.a. e ai loro dirigenti subentrino le r.s.u..**

➤ *"Il combinato disposto dell'art. 20 (là dove afferma che le riunioni sindacali possono essere convocate «singolarmente o congiuntamente») e dell'art. 5 cit. (per cui le r.s.u. sono subentrate alle r.s.a. e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni che la legge conferisce loro), non fa emergere alcun aggancio letterale che possa far ritenere che tale subentro sia sì avvenuto, ma con contestuale mutamento di quella legittimazione ad indire l'assemblea che il cit. art. 20 espressamente prevedeva (e ancora oggi prevede) come **non necessariamente congiunta**".*

Richiesta Assemblea Sindacale

Alla Società.....

Luogo e data.....

Oggetto: **richiesta assemblea sindacale in orario di servizio**

La sottoscritta RSU nominata nella Società richiede di usufruire di n. 2 ore per lo svolgimento di un'assemblea retribuita e che si terrà, per ogni turno di lavoro nella giornata di

Specificatamente l'assemblea viene indetta come di seguito specificato:

dalle ore alle ore.....per il primo turno e per il turno centrale

dalle ore alle ore per il secondo turno

dalle ore alle ore per il terzo turno

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1)_____

2) Varie ed eventuali_____

All'assemblea potranno prendere parte i seguenti dirigenti sindacali : _____

Cordiali saluti.

LA RSU.....

Riscontro del datore alla richiesta di assemblea sindacale

Su carta intestata dell'azienda

Luogo e data

Alla/e RSU.....

Oggetto: **riscontro richiesta assemblea sindacale**

In esito alla richiesta di indizione assemblea Sindacale, fissata per il giorno..... alle ore, con la presente si rende noto che vengono messi a disposizione i locali di seguito elencati:

Distinti saluti

Firma del datore di lavoro

Partecipazione alle Assemblee ed ore annue retribuite

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Alle assemblee possono partecipare, inoltre, tutti i lavoratori (anche quelli non iscritti al sindacato), compresi i dipendenti sospesi, in sciopero o in cassa integrazione.

Qualora il datore di lavoro abbia predisposto un apposito locale per lo svolgimento dell'assemblea, i lavoratori sono tenuti ad utilizzare quel locale, a meno che lo stesso risulti non idoneo allo scopo. In assenza di un preventivo accordo i lavoratori possono scegliere liberamente, nell'ambito della unità produttiva, ove riunirsi purché ciò non comprometta interessi giuridicamente rilevanti dell'impresa.



ATTENZIONE! - E' bene rappresentare che il diritto di riunione può essere esercitato in piena libertà, sia all'interno che all'esterno dei luoghi di lavoro, come ribadito dalla Cassazione Civile Sezione Lavoro del 19/11/2014 n. 24670.

In base all'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori, il diritto di assemblea può essere esercitato durante l'orario di lavoro nei limiti di **10 ore annue**, regolarmente retribuite (tale limite è però stabilito con decorrenza della retribuzione per un massimo due ore giornaliere).

Art. 20 comma 1:



➤ *“i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva”.*

Su questo tema, importante riportare la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 21 luglio 2009, n. 116936:



➤ **“Secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, il limite delle 10 ore annue retribuite di assemblea, da svolgersi durante l'orario di lavoro, è un monte ore complessivo che deve essere riferito alla totalità complessiva dei lavoratori, a nulla rilevando il fatto che il singolo lavoratore partecipi o meno all'assemblea.**

In conseguenza ed in coerenza a ciò, secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 2003, la suddivisione tra le sette ore annuali di assemblea retribuita riservate alle R.S.U. e le ulteriori 3 ore, da attribuirsi singolarmente o congiuntamente alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato nell'unità produttiva, si sostanzia in un monte ore da concepirsi complessivamente.

L'ordine di precedenza con cui vengono convocate le assemblee viene stabilito sulla base del dato oggettivo rappresentato dalla comunicazione al datore di lavoro e della effettiva convocazione dell'assemblea stessa”.

Il datore di lavoro, qualora non dovesse voler concedere i locali o impedisse lo svolgimento dell'assemblea, incorrerebbe in una **possibile** condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 300/1970.



ATTENZIONE! - Secondo Cassazione del **10 ottobre 2016, n. 20319** *“non è antisindacale il comportamento del datore che neghi l'autorizzazione allo svolgimento di assemblea in luogo "esterno" alla sede aziendale, in quanto il contratto aziendale stabilisce che, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili sindacali delle unità produttive interessate debbono individuare un locale adatto ad ospitarla, sicché è necessaria l'indicazione di un luogo specifico dove tenere l'assemblea, non identificabile in un mero spazio aperto”.*

Riferimenti normativi

- Art. 18, Costituzione;
- art. 39, comma 1, Costituzione;
- art. 4, Accordo Interconfederale 20/12/1993;
- Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 20.

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: L'assemblea sindacale

QUESITO



Chi ha il potere di convocare le assemblee dei lavoratori? Chi può prenderne parte e chi è precluso dalla partecipazione?

SOLUZIONE

! La disciplina dell'assemblea sindacale, prevista dallo Statuto dei lavoratori all'art. 20 (Legge 300/1970), mira a garantire e favorire il libero esercizio di tale diritto e lo stesso può essere esercitato da **tutti i lavoratori** (anche quelli non iscritti al sindacato, compresi i dipendenti sospesi, in sciopero o in cassa integrazione). Possono partecipare inoltre i lavoratori somministrati (come previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 81 del 15/06/2015); i lavoratori in distacco se gli argomenti all'ordine del giorno attengono a temi di comune interesse (a titolo esemplificativo la sicurezza nei luoghi di lavoro) e chiaramente possono prendere parte alle assemblee dei lavoratori anche i dipendenti in forza con contratto di lavoro a tempo parziale e le ore di assemblea previste devono essere considerate riproporzionandole alla percentuale prevista per la prestazione lavorativa.

Così come previsto dal comma 2 art. 20 Legge 300/1970 *"le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro"*.

Le assemblee sindacali possono dunque essere indette sia in orario di lavoro che al di fuori dello stesso, nel primo caso sono interamente retribuite ma per un massimo di due ore giornaliere e nel limite di 10 ore annue, salvo differente previsione contrattuale di miglior favore.

Tale diritto però, può essere esercitato, così come statuito dall'art. 35 della Legge 300/1970, dalle imprese industriali e commerciali che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo e dalle imprese agricole che occupano

più di cinque dipendenti. Per quanto attiene invece le imprese di navigazione, per il personale navigante, si fa espresso rinvio ai contratti collettivi applicati.

I soggetti titolati alla convocazione delle Assemblee sindacali sono le **rappresentanze sindacali** (in particolare esercita il potere di convocazione la Rappresentanza Sindacale Unitaria o se non ancora costituita, la convocazione viene indetta dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale).

Il datore di lavoro non può prendere parte agli incontri se non su esplicito invito del personale dipendente; invece, previa comunicazione scritta all'azienda, possono essere inclusi alla partecipazione i dirigenti esterni dei sindacati cui fanno parte le Rappresentanze Sindacali Unitarie.